



PROCIV San Gimignano ODV

ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE

Nucleo comunale per la tutela ambientale e antincendio boschivo

53037 San Gimignano (SI) – Via del Ghirlandaio, 10/a

Tel. 347/1932829 - Cod. Fisc. 91014790520

www.procivarcitoscana.org – e-mail: sangimignano@procivarcitoscana.org



VERBALE N. 20 DEL 06/12/2021 DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI



L'anno 2021, il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 21.00, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione PROCIV-ARCI Associazione Volontari Protezione Civile. L'Assemblea, come precauzione per limitare le occasioni di contagio dovute a COVID-19, è convocata in videoconferenza mediante piattaforma informatica. Sono riuniti in presenza e collegati da un'unica postazione alla videoconferenza, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

I soci presenti e in collegamento chiamano a presiedere la riunione il Sig. Lorenzo Cenni, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra Giuliana Sacripanti quale Segretaria ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, provvede all'identificazione dei soci collegati da remoto, e accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) – Ulteriore adeguamento richiesto da Comune di Siena

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, sig. Lorenzo Cenni, il quale comunica che lo statuto approvato in data 11/03/2021, una volta sottoposto al Comune di Siena, organo deputato alla tenuta dell'Albo delle Organizzazioni di Volontariato, ha ricevuto alcuni rilievi relativamente ad articoli che sono stati valutati non conformi alla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017). Il Consiglio Direttivo ha pertanto proceduto alla modifica dei punti non conformi, utilizzando anche la consulenza degli esperti del CESVOT di Siena.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto, e a comunicare le variazioni a tutti gli Enti, Organizzazioni e Aziende che intrattengono rapporti con l'Associazione.

Alle ore 21.45, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente



Agenzia Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi
REGISTRO AL N. 119 MOD. 3 **11 DIC 2021**
VERSATI LORO Esenti

Francesco Capaldo (*)
per l'Assunzione del Direttore Provinciale



Associazione

PROCIV San Gimignano ODV



STATUTO

Fondata il 20/02/2005 in San Gimignano (SI).
Codice Fiscale 91014790520



Indice:

TITOLO I.....	3
FONDAZIONE, SEDE E DURATA.....	3
Art. 1 - Fondazione.....	3
Art. 2 - Sede e durata.....	3
TITOLO II.....	3
PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITÀ E ATTIVITÀ.....	3
Art. 3 - Principi fondamentali dell'Associazione.....	3
Art. 4 - Finalità dell'Associazione.....	4
Art. 5 - Sezioni decentrate.....	4
Art. 6 - Attività dell'Associazione.....	4
Art. 7 - Attività diverse.....	5
TITOLO III.....	5
I SOCI.....	5
Art. 8 - I Soci.....	5
Art. 9 - Diritti dei Soci.....	5
Art. 10 - Doveri dei Soci.....	6
Art. 11 - Gratuità.....	6
Art. 12 - Incompatibilità.....	6
Art. 13 - Casi di decadenza.....	6
TITOLO IV.....	7
ORGANI STATUTARI.....	7
Art. 14 - Organi dell'Associazione.....	7
Art. 15 - L'Assemblea Generale.....	7
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo.....	8
Art. 17 - Il Presidente.....	8
Art. 18 - Il Vice Presidente.....	9
Art. 19 - Il Segretario.....	9
Art. 20 - Il Cassiere.....	9
Art. 21 - Il Revisore dei conti.....	9
Art. 22 - Gratuità delle cariche statutarie.....	10
Art. 23 - Convocazione degli organi statutari.....	10
Art. 24 - Validità delle deliberazioni degli organi statutari.....	10
TITOLO V.....	11
GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO.....	11
Art. 25 - Patrimonio dell'Associazione.....	11
Art. 26 - Fonti di finanziamento.....	11
Art. 27 - Esercizio finanziario e bilancio.....	11
TITOLO VI.....	12
SEZIONI DECENTRATE.....	12
Art. 28 - Costituzione e funzionamento.....	12
TITOLO VII.....	12
SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI.....	12
Art. 29 - Simbolo dell'Associazione.....	12
Art. 30 - Adesioni ad organizzazioni ed accordi.....	12
TITOLO VIII.....	12
DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione.....	12
Art. 32 - Norme finali.....	13



Art. 4 - Finalità dell'Associazione

1. Le finalità principali dell'Associazione sono:
 - a) svolgere attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità che colpiscono la popolazione a livello locale, nazionale, internazionale, secondo i principi e le finalità delle leggi in vigore in materia di Protezione Civile.
 - b) valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni.
 - c) promuovere cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e del libero associazionismo dei cittadini.

Art. 5 - Sezioni decentrate

1. L'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni decentrate territorialmente.

Art. 6 - Attività dell'Associazione

1. L'Associazione al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere e), f), i), n), o), r), u), v), w), x), y) e z) del D.Lgs. n. 117/2017, si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) prestare il proprio contributo umano e tecnico tramite i propri associati nell'attività della Protezione Civile, nell'ambito della previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento, prevalentemente a livello locale;
 - b) divulgare tutte le informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi derivanti da rischi relativi a calamità naturali, a catastrofi e ad altri eventi calamitosi;
 - c) tutelare il patrimonio forestale, partecipando anche all'attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, nell'ambito dell'organizzazione stabilita dalle leggi in vigore;
 - d) realizzare nel modo più opportuno corsi di formazione e addestramento dei soci operativi, di collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;
 - e) favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative e formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
 - f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
 - g) promuovere l'attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nell'ambito scolastico, nel settore della Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, antinfortunistica, etc.;
 - h) favorire la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
 - i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale;
 - j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- 
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ed i gruppi di acquisto solidale;
 - m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. L'Associazione nello svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle suddette attività si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 7 - Attività diverse

- 1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

I SOCI

Art. 8 - I Soci

- 1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
- 2. Gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro partecipano nella persona di un loro rappresentante.
- 3. La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo; non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione, ed il numero degli aderenti è illimitato. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9 - Diritti dei Soci

- 1. I diritti dei Soci sono:
 - a) partecipare all'attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto;
 - b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
 - c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
 - d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'Associazione;
 - e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci;

- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.
2. I soci minorenni hanno diritto di elettorato attivo, esercitato da chi possiede la potestà genitoriale, ma non hanno diritto di elettorato passivo.
3. È altresì garantito ai Soci il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 10 - Doveri dei Soci

1. I doveri dei Soci sono:
 - a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e delle delibere degli organi statutari;
 - b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
 - c) versare la quota associativa, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
2. I Soci non possono chiedere il rimborso delle quote associative versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - Gratuità

1. Ai Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 12 - Incompatibilità

1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione o coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 13 - Casi di decadenza

1. Si perde la qualità di Socio:
 - a) per decadenza, quando il Socio venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 12;
 - b) per espulsione, prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.
 - c) per dimissioni, quando il Socio le presenti in forma scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà comunque accoglierle con apposita deliberazione.
2. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
3. Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a) e b) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.
4. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.



TITOLO IV

ORGANI STATUTARI

Art. 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi statutari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale).

Art. 15 - L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno trenta (30) giorni, ed in regola con il pagamento della quota associativa entro la data di svolgimento della stessa. Ciascun associato ha un voto.
2. L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:
 - a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio;
 - b) l'approvazione del Bilancio di Previsione, degli indirizzi e dei programmi generali dell'Associazione.
3. L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:
 - a) deliberare le modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare le modifiche del Regolamento Generale;
 - c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - d) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - e) deliberare su ogni altro argomento che sarà ad essa sottoposto.
4. L'Assemblea Generale sarà altresì convocata ogni quattro (4) anni con il compito di:
 - a) eleggere e revocare, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere e revocare, eventualmente, i componenti dell'Organo di controllo.
5. L'Assemblea Generale ha inoltre le seguenti competenze inderogabili:
 - a) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - b) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
6. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

M
M
Tribunale
Lombardi



Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politica - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4) anni, nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di cinque (5), scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
 - b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
 - c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
 - d) nominare il Cassiere;
 - e) nominare, eventualmente, un Presidente Onorario;
 - f) attribuire eventuali incarichi di settore;
 - g) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - h) approvare la proposta del Bilancio d'esercizio, del Bilancio Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - i) approvare il piano di tesseramento annuale;
 - j) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Associazione
 - k) predisporre l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
5. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statuari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute e ne predispone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.



Art. 18 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
 - e) conservare agli atti i verbali delle sedute dell'Organo di controllo.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

Art. 20 - Il Cassiere

1. Il Cassiere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della tenuta dei relativi registri, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio d'esercizio e Preventivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione nei termini previsti dal presente Statuto.
2. Il Cassiere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 21 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 22 - Gratuità delle cariche statutarie

1. Ogni carica statutaria, è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 23 - Convocazione degli organi statutari

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o mediante mezzo telematico da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 24 - Validità delle deliberazioni degli organi statutari

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta; non è consentito esprimere più di una delega.
4. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo possono riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
5. Per le deliberazioni riguardanti la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo e relative ai punti di cui al precedente art. 15, comma 3 lettere a), b), d) ed e) è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione della presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.

6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.



TITOLO VI

SEZIONI DECENTRATE

Art. 28 - Costituzione e funzionamento

1. Le Sezioni decentrate, previste al precedente art. 5, costituiscono parte integrante dell'Associazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.
2. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

TITOLO VII

SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 29 - Simbolo dell'Associazione

1. Il simbolo dell'Associazione, in virtù della sua funzione rappresentativa, è soggetto a periodiche rivisitazioni grafiche, e pertanto la sua definizione è demandata al Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione potrà mutuare anche loghi e simboli di organizzazioni ed enti con i quali abbia rapporti di cooperazione o federazione, previo assenso dei rispettivi titolari degli stessi.

Art. 30 - Adesioni ad organizzazioni ed accordi

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire ad organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



Art. 32 - Norme finali

1. L'Associazione, a discrezione dell'Assemblea Generale, potrà dotarsi anche di un Regolamento Generale, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.
2. Copie del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

Statuto approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 06/12/2021

Firmato da:

Lorenzo Cenni – Presidente : Lorenzo Cenni

Matteo Monti – Vice Presidente: Matteo Monti

Giuliana Sacripanti – Segretaria: Giuliana Sacripanti



